

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE e DELLA RISCOSSIONE COATTIVA**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2013

Modificato con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 12/05/2018

## Sommario

<b>Titolo I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
<b>Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento</b>	
<b>Art. 2 – Individuazione delle entrate comunali</b>	
<b>Art. 3 – Agevolazioni tributarie</b>	
<b>Art. 4 – Forma di gestione</b>	
<b>Art. 5 – Soggetti responsabili delle entrate</b>	
<b>Art. 6 – Modalità di pagamento delle entrate comunali</b>	
<b>Art. 7 – Rateizzazione del pagamento</b>	
<b>Art. 8 - Importi minimi per recupero e rimborsi tributari – Istanze di rimborso</b>	
<b>Art. 9 - Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni</b>	
<b>Art. 10 – Compensazione</b>	
<b>Art. 11 - Diritto di interpello</b>	
<b>Art. 12 - Avviso di accertamento</b>	
<b>Art. 13 - Accertamento con adesione</b>	
<b>Art. 14 – Autotutela</b>	
<b>Art. 15 – Sanzioni</b>	
<b>Titolo II</b>	<b>RISCOSSIONE COATTIVA</b>
<b>Art. 16 - Riscossione coattiva diretta</b>	
<b>Art. 17 - Responsabile della procedura</b>	
<b>Art. 18 - Interessi di mora</b>	
<b>Art. 19 - Spese di procedura</b>	
<b>Art. 20 - Dilazione del pagamento</b>	
<b>Titolo III</b>	<b>NORME FINALI</b>
<b>Art. 21 - Norme finali</b>	
<b>Art. 22 - Norme transitorie</b>	
<b>Art. 23 - Entrata in vigore</b>	

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, N.446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, N.449, disciplina le varie attività che il contribuente e il Comune sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, con particolare riguardo alle relative attività di accertamento, liquidazione, rimborso e riscossione.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune, quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre norme legislative non derogate e le norme contenute in altri regolamenti comunali, in particolare quelli concernenti i singoli tributi e le altre entrate non tributarie in quanto compatibili, **PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE DISCIPLINATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO.**
4. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente Regolamento, tra l'altro:
  - a. vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori ;
  - b. viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria.

#### **Articolo 2 – Individuazione delle entrate comunali**

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento:
  - le entrate tributarie derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura;
  - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, da servizi pubblici a domanda individuale, da canoni d'uso, da corrispettivi per concessioni di beni, da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità e le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro e in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
2. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti, nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento; le deroghe alle disposizioni del presente Regolamento devono essere espressamente previste.

#### **Articolo 3 - Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti specifici vigenti in materia per ogni singola fattispecie impositiva. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salvo che l'Ente inserisca, con apposita modifica regolamentare, espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

#### **Articolo 4 - Forma di gestione**

1. La gestione delle entrate è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione comunale non disponga diversamente in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tal fine il Comune dovrà puntualmente

disciplinare criteri e modalità di svolgimento della suddetta attività. I soggetti affidatari dovranno possedere comprovata capacità tecnica, morale e finanziaria.

#### **Articolo 5 - Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili della gestione/riscossione delle entrate, tributarie e non, i funzionari designati dal Comune ai quali è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'entrata stessa o i funzionari ai quali le entrate sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. I soggetti responsabili curano tutte le operazioni utili alla gestione delle entrate, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione, rimborso, irrogano le sanzioni amministrative e compiono ogni altra attività avvalendosi di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi comunali sono tenuti a fornire copia di atti, informazioni e dati richiesti dalla divisione competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario. In particolare i soggetti responsabili di un atto, che possa avere rilevanza ai fini delle entrate comunali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al responsabile dell'entrata relativa, con modalità di comunicazione informatizzata.

#### **Articolo 6 - Modalità di pagamento delle entrate comunali**

1. Ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge e dai Regolamenti dell'Ente per le specifiche entrate, i pagamenti relativi alle somme spettanti al Comune avvengono mediante:

- versamento su conto corrente postale intestato all'Ente e dedicato alla specifica entrata;
- il sistema bancario;
- modello F24, ove previsto dalla norma vigente;
- bancomat, carta di credito;
- altri mezzi telematici;
- ovvero attraverso la Tesoreria dell'Ente ai sensi del Testo Unico Enti Locali n.267/2000.

#### **Articolo 7 – Rateizzazione del pagamento**

1. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateizzazione dei pagamenti delle entrate comunali, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili. Non si procede alla rateizzazione qualora l'importo complessivo, oggetto della richiesta, sia inferiore a Euro 250,00.
2. In casi eccezionali di comprovate difficoltà di ordine economico, su richiesta dell'interessato, il Funzionario Responsabile della specifica entrata può concedere, su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, la rateizzazione del debito relativo agli atti che il richiedente indicherà nell'istanza. La rateizzazione riguarderà il 90% del debito complessivo e sarà suddiviso in massimo 48 (quarantotto) rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione. La prima rata avrà scadenza il 1° giorno del mese successivo al pagamento dell'anticipo del 10% che dovrà essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla redazione del provvedimento di rateizzazione. E' obbligo del contribuente far pervenire all'Ufficio, entro i 7 (sette) giorni successivi al pagamento, copia dei versamenti effettuati.
3. Qualora l'importo dilazionato superi Euro 15.000,00 il contribuente, per l'ottenimento della rateizzazione, è tenuto a prestare garanzia, a mezzo polizza fideiussoria (con emittente autorizzato da banca d'Italia) o fideiussione bancaria, per l'importo rateizzato, oltre agli interessi legali ed eventuali spese di recupero del credito, per il periodo di rateizzazione del detto importo, aumentato di sei mesi. Copia della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria dovrà essere consegnata all'Ufficio entro 7 (sette) giorni dal versamento del 10%, unitamente alla ricevuta del versamento stesso. L'obbligo di prestare garanzia, a mezzo polizza fideiussoria o fideiussione

bancaria, per la concessione della rateizzazione non è necessaria se il provvedimento da rateizzare è stato emesso nei confronti di persone fisiche e società di persone.

4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Qualora non vi provveda l'Ufficio procederà al recupero forzoso. In tale caso di decadenza non è ammessa ulteriore dilazione.

5. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.

#### **Articolo 8 - Importi minimi per recupero e rimborsi tributari – Istanze di rimborso**

1. Non si procede al recupero di tributi a mezzo di provvedimento di accertamento per somme relative a tributi comunali (comprensive di sanzioni ed interessi) complessivamente inferiori o uguali a Euro 16,00 (sedici) per anno.

2. Non si procede alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo previsto dai commi 10 e 11 art. 3 del D.L. n.16/2012, convertito con legge n.44/2012, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza presentata all'ufficio o al soggetto incaricato della gestione, il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini di prescrizione previsti dalla legge. Per i rimborsi di importi di tributi versati e non dovuti, la somma oltre la quale l'Ente provvederà al rimborso, su richiesta del soggetto, è di Euro 6,00 (sei) non comprensiva degli interessi.

#### **Articolo 9 - Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni**

1. Nei casi:

- a. di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti al Comune;
- b. in cui siano stati emessi provvedimenti di accertamento;
- c. di dilazione di pagamento;

gli importi dovuti sono maggiorati degli interessi per ritardato pagamento, calcolati con maturazione giorno per giorno ed in misura pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Gli interessi, di cui al precedente comma, nella stessa misura spettano al contribuente in caso di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dal presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1., in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

#### **Articolo 10 – Compensazione**

1. Il Comune, anche su richiesta del contribuente ma previa autorizzazione dell'Ente, potrà compensare la posizione debitoria del contribuente con somme / crediti che il Comune stesso deve corrispondergli.

2. Le istanze di compensazione, previste nel precedente comma, sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione e devono contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del debito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

#### **Articolo 11 - Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la sua posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni.
2. Il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario. Nel caso in cui il quesito venga formulato in prossimità di scadenza per l'adempimento oggetto del quesito, l'ufficio potrà fornire risposta verbale a cui dovrà seguire comunque quella scritta.
3. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari, salvo possibilità di concedere, da parte dell'Ufficio competente, la sospensione dei termini di pagamento dell'atto oggetto di interpello nell'ambito del potere di autotutela previa istanza di parte dell'interessato.
4. La risposta all'istanza di interpello vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui al precedente comma 2, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate e dovrà essere comunicato per iscritto al contribuente.
5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati al precedente comma 2.
6. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui al precedente comma 2 sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

#### **Articolo 12 - Avviso di accertamento**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza:
  - procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
  - provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
  - recupera l'omesso, parziale e tardivo versamento del tributo;
  - applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo.

#### **Articolo 13 - Accertamento con adesione**

1. L'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede la possibilità di adottare specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza, potenziare l'attività di controllo sostanziale da parte degli uffici nonché di ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari. Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile

sia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione. L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni.

2. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente, ovvero su istanza dal contribuente. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile del tributo. Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997. L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.

3. Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente. La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può essere concessa dal Funzionario Responsabile del tributo in questione sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

4. L'accertamento con adesione del contribuente si perfeziona con il versamento delle somme dovute con le modalità e nei tempi indicati nell'atto stesso. La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data. Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.

5. All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato d'ufficio. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

6. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili vanno obbligatoriamente ridotte così come previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere a liquidazioni integrative o l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, entro i termini previsti dalla disciplina in vigore, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto.

#### **Articolo 14 – Autotutela**

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il soggetto responsabile della risorsa di entrata può annullare, parzialmente o totalmente, o rettificare, un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività, con provvedimento motivato, sia a seguito di istanza di parte dell'interessato, che di procedimento avviato d'ufficio. L'atto di annullamento/rettifica deve essere firmato dal soggetto responsabile dell'entrata e notificato all'interessato.

2. L'atto di annullamento/rettifica può essere disposto anche per un provvedimento divenuto definitivo, in relazione ad un provvedimento manifestamente illegittimo. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

## **Articolo 15 – Sanzioni**

1. Tenuto conto dei limiti minimo e massimo stabiliti dalla Legge per le varie fattispecie di violazioni, competono al Funzionario responsabile dell'entrata tutte le attività necessarie all'applicazione delle sanzioni previste nei Regolamenti di ogni singola entrata.
2. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n.472/1997.

## TITOLO II

### RISCOSSIONE COATTIVA

#### **Articolo 16 - Riscossione coattiva diretta**

1. Il Comune procede direttamente alla riscossione coattiva delle entrate, patrimoniali e tributarie, secondo la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n.602 in quanto compatibili, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria, pignoramento e di espropriazione forzata immobiliare, utilizzando i poteri allo scopo previsti dalla vigente normativa con l'attivazione, a termini di legge, di ogni procedura cautelare, conservativa ed esecutiva consentita.

2. Il limite, al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate, è stabilito dall'art. 3, commi 10 e 11, del d.l. n. 16/2012 così come convertito nella legge n.44/2012.

In tali ipotesi devono essere osservate le norme di cui all'art.1 comma 163 della legge 296/2006.

#### **Articolo 17 – Responsabile della procedura**

1. Alla formazione degli atti della procedura di riscossione coattiva provvedono il Direttore del Servizio Tributi o il funzionario responsabile per la riscossione, che esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, opportunamente nominato dai competenti organi, ai sensi dell'art.4 comma 2-septies del d.l. n.209/2002 convertito nella legge n. 265/2002, fra i lavoratori subordinati la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del D.Lgs. n.112/1999.

#### **Articolo 18 – Interessi di mora**

1. Decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione ed in caso di mancato pagamento della somma ingiunta entro tale termine, sulla medesima sono dovuti gli interessi di mora. La misura annua degli interessi è determinata secondo l'art. 165 della L. n.296/2006 in tre punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 19 – Spese di procedura**

1. Le spese di notifica e quelle specifiche della procedura effettivamente sostenute dall'Ente sono a carico del debitore. Le spese specifiche della procedura sono quantificate tenendo anche conto di quanto previsto dal D.Lgs. 112/1999 e dalle Tabelle A e B approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000 ed eventuali successive modifiche, e della legge n. 286/2006, che stabiliscono le spese da porre a carico dei debitori morosi e le tariffe relative alle diverse procedure esecutive; le spese non predeterminabili di cui alla tabella B sopra citata, saranno quantificate nella misura effettivamente sostenuta caso per caso.

#### **Articolo 20 - Dilazione del pagamento**

1. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateizzazione dei pagamenti delle somme riscosse a mezzo ingiunzione, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.

2. La dilazione di pagamento non è consentita:

a. per importi inferiori ad Euro 250,00;

b. quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni;

c. quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare.

3. In casi eccezionali di comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di somme arretrate per importi pari o superiori a Euro 250,00, su richiesta dell'interessato, il Funzionario Responsabile della specifica entrata, può accordare la rateizzazione.

4. Il Responsabile dell'entrata oggetto della dilazione può consentire il pagamento dilazionato in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 48 rate, previa applicazione, a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento, degli interessi nella misura del tasso legale vigente. A tal fine, per le somme superiori ad Euro 15.000,00 dal richiedente dovrà essere prodotta apposita garanzia fidejussoria (con emittente autorizzato da Banca d'Italia) o fideiussione bancaria, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi, fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento. L'obbligo di prestare garanzia, a mezzo polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per la concessione della rateizzazione non è necessaria se l'ingiunzione da rateizzare è stata emessa nei confronti di persone fisiche e società di persone.

5. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, con applicazione degli interessi di mora, pari a tre punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso di interesse legale vigente. In tale caso di decadenza non è ammessa ulteriore dilazione.

### **TITOLO III**

#### **NORME FINALI**

##### **Articolo 21 - Norme finali**

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile e/o in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

##### **Articolo 22 – Norme transitorie**

1. Il presente Regolamento si applica anche ai rapporti debito / credito pendenti alla data di entrata in vigore.

##### **Articolo 23 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.